

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

5/2020

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Alberto Aimi, Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili).

Il testo completo della licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2020, p. 5 ss.

FRANA E INQUINAMENTO AMBIENTALE: DUE FATTISPECIE PER UN SOLO FATTO?

*Nota a [Cass., Sez. I, sent. 14 novembre 2018 \(dep. 5 agosto 2019\),
n. 35636, Pres. Iasillo, est. Vannucci](#)*

di Francesca Zambrini

SOMMARIO: 1. La vicenda e la sentenza della Cassazione. – 2. Gli elementi costitutivi dell'inquinamento ambientale: stato dell'arte. – 3. Il problematico rapporto tra inquinamento ambientale e frana nel caso di specie, tra concorso formale di reati e concorso apparente di norme. – 4. L'ipotesi del disastro ambientale: una terza via?

1. La vicenda e la sentenza della Cassazione.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha ribadito, in sede di giudizio cautelare, il carattere autonomo della nozione di “inquinamento ambientale” fornita dall’omonima norma incriminatrice (art. 452-*bis* c.p.) e ha al contempo ritenuto che l’ecodelitto in parola possa essere applicato in concorso formale con il reato di frana (art. 426 c.p.)

Il procedimento trae origine dalla verifica di una frana di rilevante estensione quale conseguenza dell’attività estrattiva di una società sita in Misilmeri (Sicilia). Nel registro degli indagati venivano iscritti l’amministratore di fatto della società e il direttore dell’attività di escavazione, accusati di concorso nei delitti di inquinamento ambientale (*ex art. 452-bis c.p.*) e di frana (*ex art. 426 c.p.*). Inoltre, veniva sottoposta ad indagini la società esercente ai sensi dell’articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001. Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese disponeva il sequestro preventivo dell’azienda funzionale all’esercizio della cava, nonché del denaro e delle cose mobili appartenenti alla società. Tali misure cautelari venivano confermate dal Tribunale di Palermo, in funzione di riesame, con ordinanza del 30 aprile 2018. La vicenda giungeva così all’attenzione della Cassazione, intervenuta con la pronuncia qui in commento.

I difensori degli indagati sostenevano che nel caso di specie non potesse trovare applicazione l’articolo 452-*bis* c.p. – con conseguente esclusione della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, non essendo infatti la fattispecie di frana presupposto di responsabilità *ex D.lgs. 231/2001* – in quanto la condotta in esame non aveva cagionato un “inquinamento ambientale” ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. i *ter* D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente). Tale disposizione richiede infatti l’introduzione nell’ambiente

di particolari sostanze, ovvero di agenti chimici o fisici¹: in altre parole, l'immissione in una matrice ambientale di elementi ad essa estranei, ovvero nella stessa già naturalmente presenti ma in misura ridotta e bilanciata. Nel caso di specie un simile fenomeno non sarebbe stato riscontrabile, posto che la frana era stata causata dalle vibrazioni indotte dall'attività estrattiva.

Con la sentenza qui in commento la Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la definizione di inquinamento fornita dal TUA è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 452-*bis* c.p., e che pertanto la condotta in oggetto ben può integrare il citato ecodelitto nonché, in concorso formale, il delitto di frana di cui all'articolo 426 c.p. La Corte ha infatti osservato, richiamando un proprio precedente², come sia lo stesso articolo 5 TUA a specificare che la definizione in esso contenuta è fornita all'interprete ai fini dell'applicazione di *quel* testo normativo: se dunque la stessa può, tutt'al più, venire in rilievo in quei casi in cui singole disposizioni di legge utilizzino il termine "inquinamento" senza fornire ulteriori indicazioni, tale conclusione non può essere estesa all'articolo 452-*bis* c.p., il quale individua una specifica (e dunque autonoma) nozione di inquinamento sulla base degli elementi della fattispecie. Questi ultimi risultano ad avviso della Corte integrati nel caso di specie (quanto meno nella prospettiva del *fumus boni iuris*), essendo venuta in rilievo una condotta realizzata "abusivamente" (poiché l'attività estrattiva aveva interessato anche aree non coperte dall'autorizzazione amministrativa) ed avendo la stessa cagionato una "compromissione" e un "deterioramento" "significativi e misurabili" di ingenti porzioni di suolo (sostanziatasi nella frana di ingenti dimensioni).

Nel prosieguo, prima di analizzare il problematico rapporto tra le due norme incriminatrici in parola, pare utile soffermare brevemente l'attenzione sugli orientamenti esegetici maturati nella giurisprudenza di legittimità a proposito della nozione di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* c.p.

2. Gli elementi costitutivi dell'inquinamento ambientale: stato dell'arte.

La condotta descritta dall'articolo 452-*bis* c.p. può consistere in un'azione o in un'omissione, e deve necessariamente configurarsi come *abusiva*. Il legislatore del 2015 ha infatti ritenuto di ricomprendere tra gli elementi delle principali fattispecie del nuovo titolo VI-*bis* c.p. anche quest'ultimo requisito di illiceità espressa, peraltro adempiendo così a un obbligo di derivazione europea³ e adottando un termine non certo inedito nella

¹ Si riporta la nozione di inquinamento ambientale per esteso: "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

² Cfr. *ex multis* Cass., Sez. I, 14/11/2018, n. 35637.

³ L'art. 3 della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale conteneva infatti la seguente previsione: "Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati (...)".

cornice normativa italiana⁴. Ciononostante, l'interpretazione del requisito di abusività ha occupato a lungo la dottrina all'indomani dell'approvazione della riforma degli ecoreati, essendo numerosi i problemi rispettivamente legati a definizioni troppo ampie⁵, ovvero troppo restrittive⁶ della portata semantica di tale avverbio. In giurisprudenza si è comunque consolidato, come ricordato anche nella sentenza oggetto di questo commento, l'orientamento secondo il quale sono da ritenersi abusive le attività svolte non solo in assenza delle prescritte autorizzazioni (attività "clandestine"), ma anche sulla scorta di autorizzazioni scadute, palesemente illegittime, o non commisurate alla tipologia di attività; inoltre, è abusiva l'attività svolta in violazione di leggi statali o regionali – anche non strettamente riferibili al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative⁷. Non serve, invece, secondo i Giudici di legittimità, che la condotta cagionante l'inquinamento sia autonomamente punita dalla legge penale⁸. La clausola, in definitiva, ha lo scopo di individuare la soglia del rischio consentito nell'esercizio di attività inquinanti.

Per integrare il delitto in esame, la condotta abusiva deve poi cagionare una *compromissione o un deterioramento significativi e misurabili* delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. Dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di chiarire come vadano intesi anche tali termini, identificando la *compromissione* e il *deterioramento* in eventi collegabili ad una lesione rispettivamente funzionale, ovvero strutturale, delle matrici ambientali. Pertanto, le due voci esprimono un concetto di alterazione sotto due diversi profili: quello dinamico e di funzionamento per quanto attiene la compromissione, e quello statico per quanto attiene il deterioramento⁹. Non solo: perché sia integrabile il reato, tali eventi lesivi devono essere qualificabili come *significativi e misurabili*, intendendo il legislatore circoscrivere l'esposizione alla responsabilità penale solo alle offese all'ambiente connotate da una particolare intensità, quantitativamente esprimibile¹⁰.

⁴ In particolare, la clausola era già presente nel reato di *traffico illecito di rifiuti*, ex art. 260 TUA (oggi art. 452-*quaterdecies*).

⁵ Un'interpretazione ampia del termine *abusivamente*, portata alle sue estreme conseguenze, parametrata alla liceità della condotta ai criteri di precauzione e prevenzione che, pur assumendo un ruolo fondamentale nel diritto ambientale, pongono seri problemi di *lex certa* da un punto di vista penalistico.

⁶ In particolare, alcuni hanno criticato la clausola sostenendo che potesse considerarsi abusiva la sola condotta *clandestina*, posta cioè in essere in assenza del necessario titolo abilitativo. Per un approfondimento sui possibili significati della clausola, si rimanda a L. TROYER, *I nuovi reati ambientali "abusivi": quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, in *Criminalia. Annuario delle scienze penalistiche*, 2015, p. 344; C. RUGA RIVA, *Diritto Penale dell'Ambiente*, Giappichelli, 2016, p. 244.

⁷ La giurisprudenza ha assunto tale orientamento sin dalle primissime pronunce sui nuovi reati (cfr. Cass., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170).

⁸ Cfr. Cass., Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 15865.

⁹ Cfr., *ex multis*, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, 2015, p. 79.

¹⁰ Peraltro, gli aggettivi scelti dal legislatore sono stati criticati per mancanza di specificità, dovendo il giudice di merito effettuare caso per caso una valutazione sulla significatività della lesione; per approfondimenti, si veda: P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 80; M. TELESCA, [Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiari scuri di una agognata riforma](#), in *Dir. pen. cont.*, 2015, p. 23; C. MELZI D'ERIL, [L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore](#), in *Dir.*

Ebbene, alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha ritenuto immune da censure la valutazione dei giudici cautelari in ordine al *fumus* del delitto di inquinamento ambientale, individuando nella condotta dell'agente l'abusività¹¹ ed il nesso causale con un evento, significativo e misurabile, lesivo del suolo, a nulla rilevando che le vibrazioni indotte dall'attività estrattiva non avessero comportato di per sé un inquinamento ambientale ai sensi del TUA, che nella definizione dell'articolo 5 fa essenzialmente riferimento a fenomeni meramente immissivi. D'altronde, che la nozione di inquinamento come sopra delineata sia sostanzialmente autonoma e autosufficiente, è una posizione pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza¹².

3. Il problematico rapporto tra inquinamento ambientale e frana nel caso di specie, fra concorso formale di reati e concorso apparente di norme.

Ciò su cui forse vale la pena interrogarsi maggiormente è se davvero la soluzione abbracciata dalla Suprema Corte nel caso in esame (peraltro in linea con un proprio precedente arresto¹³), ossia l'applicazione congiunta delle fattispecie di inquinamento ambientale e frana (in concorso formale), risulti conforme alle regole che governano i rapporti tra fattispecie incriminatrici, ovvero se appaia prospettabile una diversa soluzione.

Come visto, infatti, la Corte ritiene applicabili entrambe le fattispecie essenzialmente in ragione della duplice offesa cagionata dalle condotte degli indagati: da un lato al bene giuridico ambiente, dall'altro alla pubblica incolumità. La motivazione, peraltro, è sul punto piuttosto laconica. Infatti, dopo aver analiticamente svolto considerazioni sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p., la Suprema Corte si limita ad affermare che il fatto, oltre al reato di inquinamento, integra anche quello di frana, essendosi verificato uno scoscendimento del terreno con pericolo per la pubblica incolumità.

pen. cont., 7-8/2018, p. 43.

¹¹ Cfr. pt. 2 in diritto della sentenza in commento, che evidenzia che le attività estrattive "erano state estese a rilevanti parti del territorio del versante settentrionale di un rilievo montuoso non comprese fra quelle oggetto di autorizzazione amministrativa".

¹² Cfr. Cass., Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, la quale peraltro, è stata la prima pronuncia ad applicare le nuove fattispecie di ecodelitti – in particolare, l'inquinamento ambientale – all'indomani della loro introduzione nel codice penale con l. 68/2015, e ha pertanto aperto la strada alle successive opere giurisprudenziali di interpretazione e specificazione degli elementi costitutivi: "nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini "compromissione" e "deterioramento" [...] neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. i-ter del d.lgs. 152/2006[...] Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel d.lgs. 152\06 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la legge 68\2015 ha espressamente richiamato il d.lgs. 152\06 o altre disposizioni"; Cfr. anche C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale* in M. Pelissero (a cura di), *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, 2019, p. 84.

¹³ Cfr. Cass., Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 6264.

Orbene, se da un lato il fatto in esame può senz'altro astrattamente integrare anche il reato di cui all'art. 426 c.p. – atteso che la fattispecie disciplinata da tale norma è descritta proprio dalla causazione dell'evento tipico “frana” – dall'altro lato non convince del tutto la conclusione secondo cui tale norma debba essere applicata, nel caso di specie, in concorso formale con il delitto di inquinamento. Ciò in quanto la lesione qualificata del suolo che conduce all'applicazione dell'art. 452-*bis* viene ravvisata nella frana stessa, senza che l'effetto lesivo per l'ambiente sia identificato in alcun elemento ulteriore rispetto allo scoscendimento del terreno (come avverrebbe, ad esempio, in caso di un ipotetico trascinamento di sostanze pericolose e inquinanti in conseguenza, appunto, del moto di una porzione di terreno franata). In altri termini, qui è la medesima condotta, che ha provocato i medesimi effetti (una frana molto estesa, appunto), ad essere qualificata al contempo sia come inquinamento, in quanto lesiva delle matrici ambientali, sia come frana, in quanto lesiva dell'incolumità pubblica¹⁴.

Ci si potrebbe chiedere allora se il disvalore della condotta nel caso che ci occupa non possa invece essere assorbito interamente dall'applicazione di una sola delle due norme.

In proposito, come è noto, la giurisprudenza ritiene che poiché l'unico criterio previsto dalla legge in termini generali per risolvere un conflitto tra norme nel senso dell'apparenza è il criterio di specialità in astratto, in quanto codificato dall'art. 15 c.p., i criteri diversi da questo possano trovare applicazione soltanto in presenza di specifiche clausole di riserva¹⁵.

Nel nostro caso, i delitti di frana e di inquinamento sono entrambi descritti da fattispecie d'evento, le quali, però – lungi dall'apparire caratterizzate da un nucleo di elementi costitutivi comuni – si presentano invece in tutto diverse. Per questo motivo, dunque – escluso il rapporto di continenza, che riguarda il piano astratto degli elementi della fattispecie – la Cassazione nel caso *de quo* ha ritenuto applicabili congiuntamente le due norme, confermando il consolidato orientamento poc'anzi richiamato.

La dottrina, tuttavia – da tempo ritenendo il criterio di specialità in astratto inidoneo a risolvere la totalità dei casi in cui il concorso formale possa dare luogo ad una soluzione sostanzialmente iniqua – ha cercato altre vie per risolvere il conflitto tra norme nel senso della apparenza, peraltro evidenziando come a tal fine non sia d'ostacolo la

¹⁴ In merito, è peraltro interessante notare come, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (*ex multis*: Cass., Sez. I, 3 febbraio 2004, n. 4040; Cass., Sez. I, 26 gennaio 1994, n. 750; Cass., Sez. V, 17 agosto 1990, n. 11486), nell'applicazione dell'art. 426 c.p. il pericolo per l'incolumità pubblica venga presunto *ex lege* dal solo verificarsi della frana e non debba essere provato.

¹⁵ Si veda, *ex plurimis* Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20664, in cui le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), aderendo all'orientamento di cui Cass., Sez. II, 18 settembre 2014, n. 42934; Cass., 9 luglio 2004, n. 39644; nonché Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 47164, che ha affermato che in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-*ter* l. 22 aprile 1941 n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione, negando l'applicazione del principio di consunzione.

diversità dei beni giuridici tutelati dalla coppia di disposizioni in questione¹⁶. In tale ambito, si sono così contrapposte sostanzialmente due principali correnti dottrinali, riconducibili, rispettivamente, a teorie monistiche, cui si deve l'introduzione dei concetti di specialità in concreto e specialità bilaterale, e pluralistiche¹⁷, alle quali si deve l'elaborazione di criteri di valore quali la consunzione e la sussidiarietà.

I sostenitori delle teorie monistiche, ritenendo che l'accoglimento di criteri diversi dalla specialità si ponga in contrasto con il principio di legalità in materia penale, hanno optato per un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'art. 15 c.p., riconducendovi anche una serie di casi che, pur non presentando un rapporto di continenza in astratto tra fattispecie, nondimeno danno origine ad un concorso apparente sulla base dei criteri di specialità bilaterale e di specialità in concreto. La prima categoria presuppone che due norme descrivano fatti tipici con un nucleo di elementi comuni, accompagnati da elementi propri di ciascuna fattispecie in chiave di reciproca specializzazione, e considera prevalente la norma che prevede il trattamento sanzionatorio più severo¹⁸; tale situazione, però, non sembra attagliarsi alla coppia di norme oggetto della nostra analisi, in quanto, come detto, le due fattispecie non presentano un nucleo di elementi comuni.

Più rilevante nel nostro caso parrebbe invece l'ipotesi di specialità in concreto, che allude al rapporto che si instaura tra due norme che risultino congiuntamente applicabili in ragione delle concrete modalità con le quali il fatto è stato realizzato. In particolare, nel caso oggetto della pronuncia, l'evento frana (costitutivo del delitto di cui all'art. 426 c.p.) potrebbe ritenersi causato, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, *anche* determinando un inquinamento penalmente rilevante. In questo senso, alla stregua del principio in esame, la frana altro non sarebbe che la modalità con cui, nel caso concreto, si è determinata la lesione qualificata del suolo. Di conseguenza, onde evitare una duplicazione della risposta punitiva, andrebbe applicata la norma più grave (nel nostro caso, la frana, punita con una cornice edittale da cinque a dodici anni¹⁹), che, essendo caratterizzata da un maggiore disvalore, è in grado di *assorbire e contenere* l'altra²⁰. Proprio quest'ultimo passaggio, tuttavia, costituisce il *punctum dolens* della teoria della specialità in concreto, in quanto proprio la prevalenza in fase applicativa del reato più grave finisce per dimostrare che solo forzatamente tale criterio viene fatto

¹⁶ In tal senso si veda, fra i tanti, L. MASERA, *Concorso di norme e concorso di reati* in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Giuffrè, p.1164; nonché, sulle paradossali conseguenze dell'imporre la necessità di tutelare lo stesso bene giuridico per la sussistenza di un rapporto di specialità, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, Zanichelli, 2018, p. 718.

¹⁷ Si veda, in particolare, l'impostazione di G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, Giuffrè, 2018, pp. 540 e ss., nonché G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 720.

¹⁸ Cfr. *ex multis* G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 720.

¹⁹ In merito si evidenzia comunque che, come già ricordato *supra*, il delitto di inquinamento, pur prevedendo una minor cornice edittale – dai due ai sei anni di reclusione – è presupposto, ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 e a differenza del reato di frana, della responsabilità amministrativa da reato degli enti, che può condurre a sanzioni oltremodo afflittive per gli operatori del mercato.

²⁰ Cfr. *ex multis* G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 719.

rientrare nella nozione di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p., quando in realtà nasconde l'introduzione di un criterio valoriale del tutto assimilabile a quello di consunzione, celato dietro una sostanziale frode alle etichette²¹. Tale dottrina viene, in altri termini, criticata dai detrattori delle teorie monistiche²² perché tradisce la nozione stessa di principio di specialità, che, in quanto rapporto logico-formale, deve esistere in senso astratto tra due norme; nella specialità in concreto, invece – non essendo individuabile una fattispecie più adeguata a disciplinare il fatto in virtù dei suoi elementi specializzanti rispetto alla fattispecie generale – si applica la norma che punisce la condotta più gravemente, così finendo per dimostrare, semmai, che nessuna delle disposizioni in gioco è davvero in grado di riflettere il caso concreto meglio dell'altra.

Dunque le stesse teorie monistiche – nel cercare di evitare, nel segno della giustizia sostanziale, soluzioni inique e contrarie al principio fondamentale e convenzionalmente tutelato del *ne bis in idem* – finiscono per incappare nella stessa logica valoriale propria dei criteri di sussidiarietà e di consunzione, rivelandosi infine più simili alle teorie pluralistiche di quanto appaia *prima facie*. In fin dei conti, in effetti, non sembra potersi prescindere, nel campo del concorso apparente di norme, da una componente di valutazione equitativa del disvalore del singolo fatto penalmente rilevante²³.

Per questo, anche a parere di chi scrive, appare preferibile muoversi verso l'accoglimento dei diversi criteri di consunzione e sussidiarietà, elaborati dalle dottrine pluralistiche, che, pur forzando il dato normativo dell'art. 15 c.p., garantiscono piena applicazione al divieto di *bis in idem*, anche sostanziale. Tali criteri, infatti, sono stati elaborati proprio al fine di evitare la congiunta applicazione di due norme incriminatrici ogniquale volta l'applicazione di una sola risulti, nel caso concreto, sufficiente ad esaurire il disvalore della condotta. Si tratta, in entrambi i casi, di criteri di valore, per la verifica dei quali si rimanda ad una "*discrezionale valutazione del giudice, cui spetta il difficile compito di vagliare nel caso concreto la capacità assorbente della disposizione con sanzione più grave*"²⁴.

Tanto premesso, nel prosieguo si analizzeranno brevemente le caratteristiche di tali criteri, con un'attenzione particolare ad un'eventuale portata risolutiva di questi nel caso di specie.

In primo luogo, secondo il principio di sussidiarietà, sussiste un concorso di norme solo apparente quando due disposizioni siano tra loro in rapporto *di rango*, ed allora la norma principale esclude l'applicazione di quella di rango minore, ovvero sussidiaria. Ciò avverrebbe, oltre che nei casi in cui il legislatore ha introdotto delle

²¹ L. MASERA, *Concorso di norme e concorso di reati*, cit., p. 1166.

²² Cfr. *ex multis* G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., pp. 543 e ss.; per una critica in particolare al concetto di specialità in concreto si veda F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Cedam, 2015, p. 469: "*Rivoluzionatrice della stessa idea di specificazione, l'indefinita e indefinibile specialità in concreto è un nonsense, poiché non ha senso fare dipendere da un caso concreto l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra norme*".

²³ Cfr. in questo senso L. MASERA, *Concorso di norme e concorso di reati*, cit., p. 1167: "*la materia del concorso di norme è così intrisa di valutazioni equitative legate al disvalore del singolo fatto concreto, che la sua soluzione sulla scorta di rigidi criteri formali, anche se in teoria più rispettosa delle esigenze della legalità, non conduce ad esiti soddisfacenti*".

²⁴ L. MASERA, *Concorso di norme e concorso di reati*, cit., p. 1162.

clausole di sussidiarietà espressa nel testo delle disposizioni ("se il fatto non è preveduto come più grave reato da altra disposizione di legge", "fuori dai casi di concorso nel reato x"), anche in alcune ipotesi in cui si ritiene che il legislatore abbia previsto tale rapporto solo *tacitamente*, laddove cioè di due norme incriminatrici una contempra un'offesa ad un bene ulteriore rispetto a quello offeso dall'altra, ovvero più norme incriminatrici descrivano diversi stadi dell'offesa al bene giuridico.

Quest'ultima circostanza, peraltro, è tipica in ambito di tutela penale dell'ambiente, la quale è caratterizzata – soprattutto a partire dalla riforma del 2015, che ha completato il sistema introducendo le nuove ipotesi delittuose – da una spiccata progressione di tutela²⁵. Infatti, se da un lato l'ordinamento si propone di proteggere il bene ambiente attraverso l'incriminazione di ogni stadio dell'offesa – dal pericolo astratto agli eventi di danno più gravi – sarebbe d'altro canto iniquo punire a doppio titolo chi, ad esempio, violando dapprima le prescrizioni relative all'attività inquinante – e così integrando un'ipotesi contravvenzionale di pericolo astratto – cagioni poi l'evento previsto dalle più gravi ipotesi delittuose. Cosicché, in questo caso, l'ipotesi di reato meno grave rimane assorbita e non trova applicazione. La coppia di norme qui in esame (frana e inquinamento ambientale) non può tuttavia inquadrarsi in questo ambito, atteso che – lungi dal contemplare diversi stadi dell'offesa al medesimo bene giuridico – le due fattispecie sono poste a tutela di due beni – per quanto in qualche misura contigui²⁶ – differenti.

Da ultimo, occorre analizzare il criterio (invero, analogo) di consunzione, alla stregua del quale è da considerarsi consumante, e dunque in grado di esaurire l'intero disvalore del fatto, la norma che sostanzialmente comprenda al suo interno anche il disvalore punito dall'altra (norma consumata), la quale cede allora il passo alla prima²⁷. In altre parole, occorre che la realizzazione del primo reato comporti naturalmente anche la commissione dell'altro, che rimane pertanto "assorbito" in quanto suo "normale corollario"²⁸. Nel nostro caso, però, sarebbe difficile affermare che la causazione di una frana comporti naturalmente (e secondo *l'id quod plerumque accidit*) anche un inquinamento, dovendosi invero a tal fine accertare, come visto sopra, il verificarsi di una lesione qualificata delle matrici ambientali. Inoltre, come già ricordato, il principio di consunzione non si basa su un rapporto logico tra le fattispecie, ma su un rapporto di

²⁵ In materia, vale la pena di ricordare l'opinione di chi aveva individuato nella clausola *abusivamente*, presente negli ecodelitti e analizzata *infra* (cfr. paragrafo 2), proprio "la funzione di restringere il campo delle incriminazioni ai comportamenti cagionativi di lesioni concrete all'ambiente che costituiscano il naturale sviluppo del pericolo creato dall'inosservanza delle cautele prescritte in sede amministrativa e sanzionate in maniera autonoma da altre norme incriminatrici", cfr. L. SIRACUSA, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015.

²⁶ Si veda, anche, la suggestiva "continuità", quanto a collocazione sistematica all'interno del codice, dei delitti contro la pubblica incolumità (titolo VI) e di quelli contro l'ambiente (titolo VI-bis).

²⁷ Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, cit., p. 469, che, invero, presenta i principi di sussidiarietà e consunzione in chiave critica, attribuendo ad essi "vizi e limiti insuperabili, per il loro indimostrato fondamento giuridico-positivo e per la loro intrinseca sufficienza e vaghezza".

²⁸ G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 722; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G. GATTA, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 549.

valore. Occorre, infatti, procedere ad un giudizio eminentemente valutativo, nell'ambito del quale stabilire quale reato sia evidentemente meno grave dell'altro e quindi capace di esservi assorbito²⁹. Nel caso in commento, tuttavia, tra i delitti di frana e di inquinamento appare difficile identificare la fattispecie meno grave, o comunque funzionalmente necessaria alla commissione dell'altra, in quanto – al di là del diverso trattamento sanzionatorio, che individua il delitto di frana come quello più grave – dal punto di vista del disvalore sostanziale è difficile individuare un reato in grado di assorbire anche il significato negativo dell'altro. In altre parole, appare difficile stabilire a quale tipo di condotta – tra quella lesiva della incolumità pubblica e quella lesiva dell'ambiente – il legislatore riservi un giudizio di maggiore riprovevolezza. Il caso in esame infatti non tanto presenta, lo si ribadisce, un reato funzionale alla commissione di un altro, quanto uno stesso fatto che integra due reati, i cui disvalori difficilmente sono collocabili in un rapporto tra loro gerarchico.

4. L'ipotesi del disastro ambientale: una terza via?

Una volta escluso, per le ragioni sopra illustrate, che la contestuale rilevanza delle fattispecie di frana e inquinamento ambientale possa dare origine ad un concorso apparente di norme, resta in ultima analisi da verificare se ad un risultato esegetico più equo rispetto a quello adottato dalla Corte di Cassazione si possa comunque pervenire per il tramite della disciplina del reato complesso *ex art. 84 c.p.*

Si tratta, come è noto, di una norma di chiusura in materia di concorso di reati, volta ad *"evitare che l'interprete sia indotto ad applicare il regime del concorso di reati laddove il legislatore ha proceduto ad una unificazione normativa di fatti che integrerebbero autonome fattispecie incriminatrici"*³⁰. Ecco allora che, di fronte alla tesi per cui l'inquinamento ambientale *ex art. 452-bis* concorre formalmente con il delitto previsto dall'*art. 426 c.p.* in ragione dell'ulteriore offesa (accanto a quella ambientale) procurata alla pubblica incolumità, ci si potrebbe chiedere se l'ordinamento preveda una fattispecie complessa capace di ricondurre ad un'unica ipotesi di reato la repressione dell'offesa procurata a ciascuno dei due menzionati beni giuridici.

Adottata questa prospettiva di indagine, si potrebbe allora osservare che il codice penale, per le condotte lesive delle matrici ambientali che abbiano causato anche *"un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo"*³¹, prevede in effetti una fattispecie *ad hoc*, ossia il reato di disastro ambientale, di cui all'articolo 452-*quater* c.p. comma 2, n. 3 c.p. Si tratta dunque di una fattispecie che

²⁹ Si pensi al caso di scuola del danneggiamento causato agli indumenti della vittima di un omicidio nell'atto di cagionarne la morte, ricordato anche da L. MASERA, *Concorso di norme e concorso di reati*, cit., p. 1164.

³⁰ Così G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, cit., p. 727.

³¹ Cfr. art. 452-*quater* c. 2 n. 3 c.p.

punisce una lesione qualificata delle matrici ambientali, dalla quale derivi un pericolo alla pubblica incolumità³².

Applicare in una situazione come quella *de qua* la fattispecie di disastro ambientale, proprio grazie alla natura pluri-offensiva dell'ipotesi *sub* n. 3, potrebbe invero servire a far fronte a quel disagio proveniente dal cumulo di pene per un fatto che, come a più riprese sottolineato in questo lavoro, è sostanzialmente lo stesso. L'ipotesi di cui al numero 3 potrebbe così in qualche modo sintetizzare l'idea del concorso tra il delitto di inquinamento e quello di frana, evitando la disciplina del cumulo giuridico e così addivenendo ad una disciplina più favorevole al reo. Ne deriverebbe, giova sottolinearlo per inciso, un'applicazione dell'art. 452-*quater* n. 3 diversa da quella prospettata – seppur in chiave critica – da quella parte della dottrina che, all'indomani della sua introduzione, vi aveva intravisto i tratti essenziali del disastro c.d. sanitario³³. E d'altra parte, l'evento naturalistico frana altro non è – anche su un piano eminentemente logico ancor prima che giuridico – se non un *tipo* di disastro³⁴.

In conclusione, se da un lato è pacifico che un evento come quello in esame integri, oltre ad un'offesa alla pubblica incolumità, anche quelle lesioni qualificate delle matrici ambientali atte a far sussumere la condotta tra i reati previsti dal titolo VI-*bis*, si deve dall'altro lato osservare che la decisione della Suprema Corte rischia di violare il fondamentale principio di *ne bis in idem* sostanziale, a presidio del quale risulta appunto posta la disciplina del reato complesso³⁵. Certamente il compito dell'interprete sarebbe stato più agevole se il legislatore avesse garantito un maggior coordinamento tra i reati contro l'ambiente e le fattispecie a tutela della pubblica incolumità che possono al contempo ledere le matrici ambientali, quali, appunto, la frana. Resta il fatto che, *de jure condito*, una soluzione esegetica più aderente ai principi generali in tema di concorso di reati, e dagli esiti applicativi più favorevoli, rispetto a quella adottata dalla Corte di Cassazione, appariva ad avviso di chi scrive in concreto percorribile.

³² In merito, è stato osservato che deve trattarsi di "una forma qualificata di pubblica incolumità, pur sempre però di matrice ambientale, laddove si consideri che la tutela della vita e dell'integrità fisica delle persone passa da una preliminare tutela della salubrità dell'ambiente", cfr. G. FORNARI – E. DI FIORINO, *Disastro ambientale: anche l'evento di offesa alla pubblica incolumità presuppone un'incidenza sull'ambiente*, nota a C. Cass., Sez. III Pen., 3 luglio 2018, n. 29901, in *Giurisprudenza Penale*, 2018.

³³ A tal proposito, si veda S. ZIRULIA, [I riflessi del danno ambientale sulla salute umana. Criticità e prospettive della prova epidemiologica](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2018, che – pur con un giudizio critico rispetto alla fattispecie – prospetta la possibilità di applicarla a casi di inquinamento ambientale che abbiano causato, secondo gli studi epidemiologici, eccessi di morbilità e/o mortalità in una data area ("un'offesa alla pubblica incolumità, quale effetto dell'inquinamento, ai sensi della nozione di disastro "ambientale-sanitario" di cui all'art. 452-*quater* n. 3").

³⁴ Si noti a tal proposito che, per espressa previsione legislativa, la diversa fattispecie di cui all'art. 434 c.p. – cosiddetto *disastro innominato* – si pone come ipotesi atipica e di chiusura rispetto ai disastri nominati e disciplinati dalle fattispecie a questa precedenti, tra i quali – appunto – la frana.

³⁵ G. VASSALLI, *Reato complesso*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVIII, 1987, 835.